



CITTÀ DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

N° PAP-00935-2021

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 02/08/2021 al 17/08/2021

L'incaricato della pubblicazione
MARCELLO RIZZI

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 33 del 29/07/2021

OGGETTO: Debito fuori bilancio dell'importo di euro 58.470,00 derivante da Sentenza del Tribunale di Potenza n. 48/2021, Rep. N. 63 del 23.01.2021. Riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del d.lgs. n. 267/2000.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **29** del mese di **luglio**, alle ore **17:40**, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio di ciascuna Consigliere, si è legalmente riunito il **Consiglio Comunale**, in sessione **ordinaria** di **1^a** convocazione e **in presenza**.

A seguito di appello nominale effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti **N. 12** Consiglieri su **N. 17** assegnati.

Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano essere presenti i seguenti Consiglieri come appresso indicati:

Risultano	presente	assente		presente	assente
MECCA Giuseppe		X	DE CARLO Federica	X	
DE CARLO Nicola	X		LORUSSO Carmen	X	
SALVATORE Angela Maria	X		LOVALLO Leonardo	X	
D'ANDREA Federica	X		SUMMA Angelo		X
TELESCA Francesco	X		CLAPS Vitina		X
TORTORELLI Fabiola	X		BOCHICCHIO Antonio		X
CLAPS Marianna	X		CHIANESE Gerardo	X	
GALLIGANO Marialuisa	X		LUCIA Antonietta		X
MARTINELLI Leonardo	X				

Assume **la presidenza il Presidente Francesco Telesca**.

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Clementina Gerardi, in funzione delle competenze di cui all'art. 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000.

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

La pubblicità della seduta del Consiglio comunale viene assicurata attraverso la pubblicazione del file sul sito istituzionale dell'ente e attraverso apposito collegamento dedicato in *streaming*.

La trascrizione del resoconto integrale della presente seduta del Consiglio comunale viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale.

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio introduce l'argomento e passa la parola al **Vice sindaco Avv. Nicola De Carlo**, che relaziona sul presente punto all'ordine del giorno.

Dato atto **che** sulla presente deliberazione ha espresso **parere favorevole**:

- il **Responsabile del Settore IV** in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il **Responsabile del Settore II** in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria;

Premesso **che** con Deliberazione consiliare n. 15 del 27.03.2009, il Comune di Avigliano assegnava alla ditta individuale XXXXXXXXXX mq. 2.170 di suolo comunale rientrante nell'area PAIP Sarnelli Miracolo, corrispondente al lotto D5 del piano per gli insediamenti produttivi dell'area, per la realizzazione di uno stabilimento destinato alla produzione e alla commercializzazione di mobili;

che in data 9.07.2009, veniva stipulato tra le parti il contratto di cessione in proprietà dell'area in questione;

che il prezzo della cessione veniva determinato in complessivi € 45.570,00 ed interamente versato;

che successivamente al sopralluogo avvenuto in data 5.10.2009 alla presenza del geometra del Comune di Avigliano, si constatava che la dimensione dell'area attribuita era inferiore rispetto a quella indicata nell'atto notarile a causa dello sconfinamento operato dal vicino XXXXXX, il quale aveva occupato parte del lotto D5 con la realizzazione di un piazzale asfaltato e recintato;

che con nota del 18.11.2009, l'attore diffidava il Comune a porre in essere tutto quanto necessario al ripristino dello stato dei luoghi;

che nonostante il Comune avesse intimato lo sgombero dell'area occupata, ciò non avveniva, con la conseguenza che l'attore non poteva accedere materialmente al terreno;

che, pertanto, l'attore diffidava il Comune alla restituzione delle somme versate a titolo di prezzo;

che con atto di citazione notificato in data 29.05.2019, la ditta XXXXXXXXXX conveniva in giudizio il Comune di Avigliano al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- "dichiarare e dare atto dell'inadempimento contrattuale posto in essere dal Comune di Avigliano [...]; dichiarare e dare atto che l'attore ha diritto a vedersi restituire le seguenti somme: € 45.570,00 versati per l'acquisto dell'immobile in zona PAIP del Comune di Avigliano ed € 3.460,00 versati a titolo di imposta IMU relativa a detto terreno;
- condannare, di conseguenza, il Comune di Avigliano alla restituzione in favore dell'attore della complessiva somma di € 49.030,00, oltre interessi sino al soddisfo;
- condannare altresì la convenuta amministrazione al risarcimento del danno per mancato investimento quantificato in € 20.000,00 o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia";

che con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.11.2019, si costituiva in giudizio il Comune di Avigliano il quale, nel merito, evidenziava l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento riconducibile all'Amministrazione, insistendo per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;

Dato atto **che** con Sentenza n. 48/2021 pubblicata il 20.01.2021, R.G. n. 1545/2019, Rep. N. 63/2021 del 23.01.2021 del Tribunale Ordinario di Potenza, Sezione Civile, il Comune

di Avigliano veniva condannato a restituire la somma versata da parte del concessionario, oltre interessi legali a decorrere dal 09.07.2009 sino al soddisfo, oltre al pagamento dei 2/3 delle spese di lite.

- Preso atto** che la Sentenza di cui trattasi è provvisoriamente esecutiva;
- Precisato** che l'importo complessivo spettante al creditore XXXXXXXXX ammonta a 58.470,00 euro, comprensivi di interessi legali a decorrere dal 09.07.2009 sino al soddisfo, compreso il pagamento dei 2/3 delle spese di lite;
- Dato atto** che con deliberazione di **CC n. 11** in data **06/04/2021** è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021-2023;
- che con deliberazione **CC n. 12** in data **06/04/2021** è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- Richiamato** l'articolo 193 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:
Articolo 193 Salvaguardia degli equilibri di bilancio
- 1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*
- 2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.*
- 3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*
- 4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.*
- Visto** l'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
- sentenze esecutive;
 - copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio e il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
 - procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento dell'ente, relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Considerato che il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

che per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale;

Considerato che la situazione debitoria fuori bilancio descritta in premessa impone il riconoscimento dello stesso ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del d.Lgs. n. 267/2000, come riepilogato nella scheda allegata alla presente sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione allegata, per un importo complessivo di 58.470,00 euro così distinto:

Descrizione del debito		Importo
A	Sentenze esecutive	58.470,00
B	Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione	//
C	Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali	//
D	Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	//
E	Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza	//
TOTALE		58.470,00

e di adottare, conseguentemente, le misure necessarie al loro ripiano;

Dato atto che per le "sentenze esecutive" (fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del d. Lgs. n. 267/2000) il riconoscimento avviene fatto salvo e impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse;

Verificato, alla luce delle norme sopra richiamate che il finanziamento dei debiti fuori bilancio può avvenire:

- mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, ai sensi dell'art. 187, comma 2, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, nei limiti fissati dal comma 3-bis;
- mediante utilizzo per l'anno in corso e per i due successivi, a mente dell'articolo 193, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000:
 - a) di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione dei mutui e delle entrate aventi specifica destinazione, ivi comprese quelle derivanti dall'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali disposta entro il 30 settembre in sede di riequilibrio;
 - b) dei proventi delle alienazioni, limitatamente ai debiti fuori bilancio riconducibili a spese di investimento;
- mediante assunzione di mutui, qualora il finanziamento non possa avvenire nei modi sopra indicati e venga dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, limitatamente a:
 - a) debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento;
 - b) debiti fuori bilancio riferiti a spese correnti solo se maturati anteriormente all'8/11/2001;

Analizzate le risorse finanziarie e patrimoniali dell'ente nonché l'andamento della gestione corrente e rilevata la possibilità di ripianare i debiti fuori bilancio secondo le modalità di seguito riportate:

PIANO DI FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

N.	Descrizione	Anno 2021	Anno	Anno
1	Avanzo di amministrazione non vincolato accertato con l'ultimo rendiconto approvato	€ 58.470,00	-	-
2	Entrate e disponibilità proprie non vincolate, anche derivanti da aumento di aliquote e tariffe dei tributi locali	-	-	-
3	Alienazione di beni patrimoniali disponibili	-	-	-
4	Assunzione di mutui	-	-	-
TOTALE		€ 58.470,00	-	-

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 3-bis, del d.Lgs. n. 267/2000, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione in sede di riequilibrio è consentito anche se l'ente fa ricorso ad anticipazione di tesoreria oppure all'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione;

Atteso **che** il presente punto all'ordine del giorno è stato esaminato dalla Prima commissione consiliare "Affari Generali ed Istituzionali" nella seduta a verbale del 22.07.2021;

Ritenuto **che** sussiste ogni condizione per procedere al riconoscimento di debito, riveniente dalla Sentenza come resa dal Tribunale di Potenza n. 48/2021, Repert. N. 63 del 23.01.2021, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

CON il seguente risultato della votazione

PRESENTI	12
ASTENUTI	0
VOTANTI	12
CONTRARI	0
FAVOREVOLI	12

D E L I B E R A

1-Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2-Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di 58.470,00 euro, descritto nella scheda allegata sotto la lettera A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sinteticamente riassunto nel seguente prospetto:

Descrizione del debito		Importo
A	Sentenze esecutive	€ 58.470,00

3-Di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa.

4-Di dare atto che, trattandosi di debito derivante da sentenza, il riconoscimento avviene restando impregiudicato il diritto a impugnare l'esito del giudizio.

5-Di provvedere al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui al punto 2, per l'importo complessivo di 58.470,00 euro, come di seguito indicato:

PIANO DI FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

N.	Descrizione	Esercizio in corso
1	Avanzo di amministrazione non vincolato accertato con l'ultimo rendiconto approvato (art. 187, c. 2, lett. b) D.Lgs. n. 267/2000)	€ 58.470,00

6-Di provvedere, con successiva delibera assunta in pari data del presente atto, e relativa all'assestamento ed equilibri del bilancio di previsione 2021/2023, all'applicazione al bilancio della quota dell'avanzo libero indicata alla lettera E) del Prospetto del risultato di amministrazione 2020, per un importo pari ad 58.470,00 euro.

7-Di imputare la spesa derivante dal pagamento del debito fuori bilancio di cui trattasi, per la somma complessiva di 58.470,00 euro, a carico del bilancio dell'esercizio in corso.

8-Di dare atto che la presente deliberazione consiliare, valendo quale formale riconoscimento del medesimo debito, costituisce, altresì, provvedimento che garantisce il mantenimento degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 2, dello stesso D.lgs. 267/2000.

9-Di dare atto che con il presente provvedimento non sono utilizzate entrate aventi destinazione vincolata per legge.

10-Di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

11-Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore IV per il seguito di competenza.

12-Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

CON il seguente risultato della votazione

PRESENTI	12
ASTENUTI	0
VOTANTI	12
CONTRARI	0
FAVOREVOLI	12

DELIBERA

13-Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

La trascrizione del resoconto integrale della seduta del Consiglio comunale del 29.07.2021, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line.

CITTA' DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: **Debito fuori bilancio** dell'importo di **euro 58.470,00** derivante da Sentenza del Tribunale di Potenza n. 48/2021, Rep. N. 63 del 23.01.2021. **Riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del d.lgs. n. 267/2000.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità **TECNICA** (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Avigliano, 29.07.2021

Il Responsabile del Settore IV

Ing. Nicola Margiotta

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993)

CITTA' DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: **Debito fuori bilancio** dell'importo di **euro 58.470,00** derivante da Sentenza del Tribunale di Potenza n. 48/2021, Rep. N. 63 del 23.01.2021. **Riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del d.lgs. n. 267/2000.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità **CONTABILE** (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria.

Avigliano, 29.07.2021

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dr.ssa Marirosa GALLICCHIO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993)

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Francesco TELESCA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Clementina Gerardi

Il sottoscritto Segretario Comunale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune il 2 agosto 2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e della vigente normativa in materia di pubblicazione degli atti

Dalla Residenza Municipale, li 02/08/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Clementina Gerardi

Visto per copia conforme all'originale per uso amministrativo o d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li 02/08/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Clementina Gerardi

COMUNE DI AVIGLIANO

Provincia di Potenza

Settore IV

SERVIZIO PATRIMONIO

RELAZIONE SULLA PARTITA DEBITORIA FUORI BILANCIO

GENERALITA' DEL CREDITORE:

Identificato in atti del competente Ufficio comunale.

OGGETTO DELLA SPESA:

Inadempimento contrattuale del Comune di Avigliano per l'assegnazione di un lotto in zona PAIP "Sarnelli-Miracolo", in quanto non corrispondente alle caratteristiche oggetto di concessione: sentenza di condanna a restituire la somma versata, oltre interessi legali a decorrere dal 09.07.2009 sino al soddisfo, oltre al pagamento dei 2/3 delle spese di lite.

IMPORTO DEL DEBITO:

Sorte capitale	€.	45.570,00
Spese LEGALI	€.	7.400,00
Interessi	€.	5.500,00
TOTALE	€.	58.470,00

TIPOLOGIA DI DEBITO FUORI BILANCIO (art. 193 del Tuel)

- **sentenza esecutiva** (lett. a): Sentenza del Tribunale Ordinario di Potenza, Sezione Civile, n. 48/2021 pubblicata il 20.01.2021, R.G. n. 1545/2019, Rep. N. 63/2021 del 23.01.2021.



BREVE RELAZIONE SULLA FORMAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO E SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA' PER IL RICONOSCIMENTO

Con Deliberazione consiliare n. 15 del 27.03.2009, il Comune di Avigliano assegnava alla ditta individuale XXXXXXXXXXXX mq. 2.170 di suolo comunale rientrante nell'area PAIP Sarnelli Miracolo, corrispondente al lotto D5 del piano per gli insediamenti produttivi dell'area, per la realizzazione di uno stabilimento destinato alla produzione e alla commercializzazione di mobili.

In data 9.07.2009, veniva stipulato tra le parti il contratto di cessione in proprietà dell'area in questione.

Il prezzo della cessione veniva determinato in complessivi € 45.570,00 ed interamente versato.

Successivamente al sopralluogo avvenuto in data 5.10.2009 alla presenza del geometra del Comune di Avigliano, si constatava che la dimensione dell'area attribuita era inferiore rispetto a quella indicata nell'atto notarile a causa dello sconfinamento operato dal vicino XXXXXX, il quale aveva occupato parte del lotto D5 con la realizzazione di un piazzale asfaltato e recintato.

Con nota del 18.11.2009, l'attore diffidava il Comune a porre in essere tutto quanto necessario al ripristino dello stato dei luoghi.

Nonostante il Comune avesse intimato lo sgombero dell'area occupata, ciò non avveniva, con la conseguenza che l'attore non poteva accedere materialmente al terreno.

Pertanto, l'attore diffidava il Comune alla restituzione delle somme versate a titolo di prezzo.

Con atto di citazione notificato in data 29.05.2019, la ditta XXXXXXXXXXXX conveniva in giudizio il Comune di Avigliano al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- ❖ *"dichiarare e dare atto dell'inadempimento contrattuale posto in essere dal Comune di Avigliano [...]; dichiarare e dare atto che l'attore ha diritto a vedersi restituire le seguenti somme: € 45.570,00 versati per l'acquisto dell'immobile in zona PAIP del Comune di Avigliano ed € 3.460,00 versati a titolo di imposta IMU relativa a detto terreno;*
- ❖ *condannare, di conseguenza, il Comune di Avigliano alla restituzione in favore dell'attore della complessiva somma di € 49.030,00, oltre interessi sino al soddisfo;*
- ❖ *condannare altresì la convenuta amministrazione al risarcimento del danno per mancato investimento quantificato in € 20.000,00 o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia".*

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.11.2019, si costituiva in giudizio il Comune di Avigliano il quale, nel merito, evidenziava l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento riconducibile all'Amministrazione, insistendo per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Con Sentenza n. 48/2021 pubblicata il 20.01.2021, R.G. n. 1545/2019, Repert. N. 63/2021 del 23.01.2021 del Tribunale Ordinario di Potenza, Sezione Civile, il Comune di Avigliano veniva condannato a restituire la somma versata da parte del concessionario, oltre interessi legali a decorrere dal 09.07.2009 sino al soddisfo, oltre al pagamento dei 2/3 delle spese di lite.



Il Responsabile del Settore IV
Ing. Nicola Margiotta

COMUNE DI AVIGLIANO

Provincia di Potenza

Settore IV

SERVIZIO PATRIMONIO

DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE

(art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000)

N.	Estremi sentenza	Creditore	Descrizione del debito	Natura spesa (CO/IN)	Importo	Responsabile <i>neo</i> incaricato del procedimento di liquidazione
1	Tribunale di Potenza. Sentenza N. 48/2021 pubbl. il 20.01.2021, R.G. n. 1545/2019, Repert. N. 63/2021 del 23.01.2021.	Imprenditore identificato in atti del competente Ufficio comunale	Restituzione somme per inadempimento contrattuale relativo alla concessione di un lotto in zona PAIP "Sarnelli-Miracolo" assegnato con Deliberazione consiliare n. 15 del 27.03.2009.	Investimento	€ 58.470,00 (comprensivo di capitale, interessi e spese legali liquidate in sentenza)	Ing. Nicola Margiotta
TOTALE					€ 58.470,00	

Note :

Il responsabile del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio sopra indicato - ing. Nicola Margiotta - è stato incaricato in seguito a conferimento delle funzioni relative al Settore IV , per effetto di Decreto sindacale N.12 del 31.03.2021.



Il Responsabile del Settore IV

Ing. Nicola Margiotta

Comune di AVIGLIANO (PZ)

Organo di Revisione Economico-Finanziaria

Verbale n. 17	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: Debito fuori bilancio dell'importo di euro 58.470,00 derivante da Sentenza Tar Basilicata N. 48/2021 Repertorio N. 63 del 23/01/2021 . Riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del d.lgs. n. 267/2000.
Data 22/07/2021	

L'Organo di revisione del Comune di AVIGLIANO ricevuta la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: Debito fuori bilancio **dell'importo di euro 58.470,00 derivante da Sentenza Tar Basilicata N. 48/2021 Repertorio N. 63 del 23/01/2021. Riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del d.lgs. n. 267/200;**

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Esaminata la proposta in oggetto con la quale si dispone il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti Sentenza Tar Basilicata N. 48/2021 Repertorio N. 63 del 23/01/2021 per l'importo complessivo di 58.470,00 euro, comprensivi di interessi e dei 2/3 delle spese di lite;

Atteso che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui trattasi viene finanziato mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato accertato con l'ultimo rendiconto approvato;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

OSSERVATO

Che sussiste ogni condizione per procedere al riconoscimento di debito, riveniente dalla Sentenza come resa dal TAR Basilicata N. 48/2021 Repertorio N. 63 del 23/01/2021 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

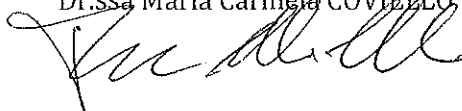
ESPRIME

Parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Avigliano, lì 22/07/2021

Il Revisore dei Conti

Dr.ssa Maria Carmela COVIELLO



R.G. n. 1545/2019



TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA

SEZIONE CIVILE

VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO

(art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, conv. in Legge 24 aprile 2020 n. 27)

Il giorno **20 gennaio 2021**, innanzi al Giudice dott.ssa Sonia Piccinni, è chiamata la causa civile recante R.G. n. 1545/2019

Il Giudice

considerato che trattasi di udienza che, ai sensi dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, così come modificato dall'art. 221, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e successive modifiche, non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e che, quindi, è autorizzato lo svolgimento della stessa mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

considerato che le parti sono state invitate, con decreto del 16.12.2020, comunicato in data 17.12.2020, al deposito telematico delle predette note scritte;

preso atto del fatto che i procuratori delle parti hanno depositato le proprie note di trattazione scritta, il cui contenuto si intende integralmente trascritto nel presente verbale;

lette le deduzioni delle parti;

DECIDE la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. e allegata al presente verbale.

Il Giudice
dott.ssa Sonia Piccinni



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Sonia Piccinni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.,

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1545 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, vertente

tra

Delle Donne Mario, elettivamente domiciliato in Potenza, Via Livorno n. 105, presso lo studio dell'Avv. Luigi Claps, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

PARTE ATTRICE

e

Comune di Avigliano, in persona del Sindaco e legale rappresentante *p.t.*, elettivamente domiciliato in Potenza, Via del Gallitello n. 116/B, presso lo studio dell'Avv. Valentina Bonomi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.01.2021

Procedimento deciso all'odierna udienza del 20.01.2021, previa lettura, in luogo della discussione orale, delle note di trattazione scritta depositate nell'interesse delle parti, in questa sede integralmente richiamate

FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione notificato in data 29.05.2019, Delle Donne Mario conveniva in giudizio il Comune di Avigliano al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“dichiarare e dare atto dell'inadempimento contrattuale posto in essere dal Comune di Avigliano per quanto analiticamente indicato in premessa; dichiarare e dare atto che*



l'attore ha diritto a vedersi restituire le seguenti somme: € 45.570,00 versati per l'acquisto dell'immobile in zona PAIP del Comune di Avigliano ed € 3.460,00 versati a titolo di imposta IMU relativa a detto terreno; condannare, di conseguenza, il Comune di Avigliano alla restituzione in favore dell'attore della complessiva somma di € 49.030,00, oltre interessi sino al soddisfo; condannare altresì la convenuta amministrazione al risarcimento del danno per mancato investimento quantificato in € 20.000,00 o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia".

A fondamento delle proposte domande parte attrice rappresentava che:

- con delibera consiliare n. 15 del 27.03.2009, il Comune di Avigliano assegnava alla ditta individuale Delle Donne Mario mq. 2.170 di suolo comunale rientrante nell'area PAIP Sarnelli Miracolo, corrispondente al lotto D5 del piano per gli insediamenti produttivi dell'area, per la realizzazione di uno stabilimento destinato alla produzione e alla commercializzazione di mobili;
- in data 9.07.2009, veniva stipulato tra le parti il contratto di cessione in proprietà dell'area in questione;
- il prezzo della cessione veniva determinato in complessivi € 45.570,00 ed interamente versato;
- successivamente al sopralluogo avvenuto in data 5.10.2009 alla presenza del geometra del Comune di Avigliano, si constatava che la dimensione dell'area attribuita era inferiore rispetto a quella indicata nell'atto notarile a causa dello sconfinamento operato dal vicino biscottificio Mecca, il quale aveva occupato parte del lotto D5 con la realizzazione di un piazzale asfaltato e recintato;
- con nota del 18.11.2009, l'attore diffidava il Comune a porre in essere tutto quanto necessario al ripristino dello stato dei luoghi;
- nonostante il Comune avesse intimato lo sgombero dell'area occupata, ciò non avveniva, con la conseguenza che l'attore non poteva accedere materialmente al terreno;
- pertanto, l'attore diffidava il Comune alla restituzione delle somme versate a titolo di prezzo;
- l'Ente comunale continuava a rimanere inadempiente all'obbligazione di consegna dell'immobile così come compravenduto;
- l'attore versava, altresì, l'ulteriore somma di € 3.460,00 a titolo di IMU su un terreno di cui non era mai entrato nella disponibilità.

Alla luce di dette allegazioni, concludeva come sopra riportato.



Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.11.2019, si costituiva in giudizio il Comune di Avigliano, il quale eccepiva, in primo luogo, la nullità dell'atto di citazione per omessa esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda; in via preliminare, eccepiva poi il proprio difetto di legittimazione passiva; nel merito, evidenziando l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento riconducibile all'Amministrazione, insisteva per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Instaurato il contraddittorio e dichiarata l'inammissibilità delle prove orali articolate dalle parti per le ragioni di cui al verbale di udienza del 20.11.2020, la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., all'udienza del 20.01.2021, ove veniva decisa, previa lettura, in luogo della discussione orale, delle note di trattazione scritta depositate nell'interesse delle parti ai sensi dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, così come modificato dall'art. 221, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e successive modifiche.

2. Tanto premesso, deve essere, in primo luogo, respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione così come formulata dalla parte convenuta.

Come è noto, i vizi relativi alla *editio actionis*, previsti a pena di nullità dall'art. 164, comma 4, c.p.c., riguardano l'omissione o l'assoluta incertezza del requisito previsto dal n. 3) dell'art. 163, comma 3, c.p.c. (ossia la determinazione della cosa oggetto della domanda), e la mancanza dell'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di cui all'art. 163, comma 3, n. 4) c.p.c. Si tratta di vizi che si riflettono sulla stessa individuabilità della domanda oggetto del giudizio, in quanto afferiscono rispettivamente al *petitum* ed alla *causa petendi*, rendendo l'atto inidoneo ad individuare il diritto che si vuol far valere.

Con particolare riferimento alle ipotesi afferenti la mancanza o l'assoluta incertezza del *petitum*, la consolidata giurisprudenza è concorde nel ritenere che la violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. non ricorre quando il *petitum*, inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto e, sotto l'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e delle conclusioni delle parti - desumibile dalla situazione dedotta in causa nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio - in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse. Analogamente, quanto alla *causa petendi*, si ritiene soddisfatto il requisito della sufficiente determinatezza, allorché



siano desumibili dal complessivo contenuto dell'atto i fatti costitutivi della domanda proposta dall'attore.

Ebbene, nel caso di specie, l'eccezione proposta risulta priva di pregio, in quanto nell'atto di citazione risultano chiaramente descritti i fatti relativi alle ragioni che hanno indotto l'attore a proporre la domanda (fatti che si sostanziano nella consegna di un bene avente dimensioni inferiori rispetto a quelle indicate in sede contrattuale) e considerato, peraltro, che le argomentate difese esposte dal convenuto lasciano presumere che lo stesso abbia ben inteso il contenuto dell'avversa domanda, ragione per cui non risulta configurabile la dedotta lesione del suo diritto di difesa.

3. Sempre in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Ente convenuto.

Come è noto, la legittimazione passiva consiste nell'identificazione soggettiva tra la parte processuale nei confronti della quale è stata spiegata la domanda e il soggetto titolare del diritto o autore della condotta dedotti in giudizio, a cui l'attore ricollega la sua pretesa.

Il difetto di *legitimatio ad causam* sussiste, quindi, ogniqualvolta non vi sia corrispondenza tra i soggetti del processo ed i soggetti destinatari della pronuncia invocata (cfr., *ex multis*, Cass. civ., sez. III, n. 14270/1999).

Il controllo del giudice sulla sussistenza della *legitimatio ad causam* sotto il profilo passivo si risolve, pertanto, nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto nei confronti del quale può essere richiesta la pronuncia giurisdizionale.

Orbene, nel caso di specie, è evidente che rispetto alla prospettazione contenuta nell'atto di citazione vi è coincidenza tra la posizione fatta valere dall'attore nei confronti dell'Ente convenuto (parte contraente del contratto stipulato in data 9.07.2009) e il diritto fatto valere nei suoi confronti (restituzione delle somme corrisposte in esecuzione dell'accordo negoziale e conseguente risarcimento del danno, derivante dal comportamento inadempiente asseritamente posto in essere nell'ambito del rapporto contrattuale intercorso tra le parti).

Ne consegue che deve essere riconosciuta in capo al Comune di Avigliano la legittimazione a resistere nel presente giudizio, con conseguente rigetto dell'eccezione formulata.

4. Quanto al merito della *res controversa*, occorre, dapprima, evidenziare che, attraverso il proprio libello introduttivo, la parte attrice ha formulato due distinte domande: la prima,



finalizzata ad ottenere la restituzione dell'importo versato a titolo di corrispettivo in esecuzione del contratto di compravendita stipulato tra le parti in data 9.07.2009 per inadempimento dell'Ente convenuto; la seconda, diretta ad ottenere il risarcimento del danno, consistente, sotto il profilo del danno emergente, nell'esborso di somme corrisposte a titolo di Imposta Municipale Unica (IMU) e, sotto il profilo del lucro cessante, nel mancato investimento a cui l'acquisto era finalizzato.

Con particolare riferimento alla prima delle suddette domande, sul piano della qualificazione giuridica, questo Giudice ritiene che la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione del contratto di compravendita debba essere interpretata come domanda di restituzione, implicitamente contenente una domanda di risoluzione contrattuale per mancanza di qualità promesse ex art. 1497 c.c. (in materia di domanda di risoluzione implicitamente contenuta in quella di restituzione di somme cfr. Cass. civ., sez. II, n. 21230 del 05/10/2009; Cass. civ., sez. II, n. 21113 del 16/09/2013; Cass. civ., sez. II, n. 19513 del 18/09/2020).

Dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio emerge, infatti, chiaramente la volontà della parte attrice di liberarsi dal vincolo negoziale intercorrente con il Comune di Avigliano, avendo l'attore dedotto di aver pagato in adempimento di un'obbligazione contrattuale e di chiedere la restituzione della somma versata per l'inadempimento della controparte che, pur avendo ottenuto il corrispettivo pattuito, ha consegnato un bene di dimensioni inferiori rispetto a quelle concordate in sede di stipulazione dell'atto notarile.

Detta qualificazione risulta, peraltro, coerente con quanto asserito dalla stessa Corte di cassazione, la quale ha stabilito che nel caso di consegna di immobile utilizzabile solo parzialmente per la destinazione pattuita, l'azione configurabile sia quella di cui all'art. 1497 c.c. e non già la diversa ipotesi dell'“*aliud pro alio*”, non essendo la cosa consegnata completamente difforme da quella contrattata né assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente o affetta da vizi che la rendano del tutto inservibile (cfr. Cass. civ., sez. II, 07/02/2014, n. 2858).

Così qualificata la fattispecie, occorre altresì evidenziare come, sotto il profilo processuale della ripartizione dell'onere probatorio, debbano trovare applicazione i criteri di cui alla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 13533/2001, secondo cui “*in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il*



relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.

Quanto all'azione ex art. 1497 c.c., si evidenzia, poi, come la stessa, rientrando in quella disciplinata in via generale dall'art. 1453 c.c., postuli che l'inadempimento allegato a sostegno della domanda di risoluzione e/o di risarcimento del danno sia imputabile a colpa dell'alienante ed abbia non scarsa importanza, tenuto conto dell'interesse della parte non inadempiente (cfr. Cass. civ., sez. II, 16/12/2019, n. 33149).

4.1 Tanto chiarito in punto di diritto e passando ad analizzare la domanda di restituzione delle somme corrisposte a titolo di corrispettivo della compravendita, implicitamente contenente quella di risoluzione contrattuale ex art. 1497 c.c., questo Giudice ritiene che l'odierno attore abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, depositando agli atti di causa il titolo su cui si fonda il diritto fatto valere in giudizio ed allegando l'inadempimento della controparte, consistente nell'avvenuta consegna di un bene di dimensioni inferiori di un terzo rispetto a quelle contrattualmente pattuite.

A fronte di detta allegazione, l'Ente convenuto non ha contestato che il bene consegnato fosse di dimensioni inferiori rispetto a quelle indicate in sede contrattuale, essendosi, piuttosto, limitato a dedurre la non imputabilità dell'inadempimento addebitatogli, in quanto riconducibile al fatto illecito del terzo, ossia all'occupazione abusiva di parte dell'area compravenduta da parte della società “Antico forno lucano”, vicino confinante.

Sul punto, si osserva, tuttavia, che, affinché il fatto del terzo possa ritenersi circostanza idonea a giustificare l'inadempimento del contraente, è necessario che tale fatto sia del tutto estraneo ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza, nel senso che la parte che si assume inadempiente non deve aver omesso di sperimentare quei rimedi che, nel caso concreto, e nei limiti segnati dal criterio della diligenza del buon padre di famiglia, avrebbero dovuto apparirgli necessari o utili per rimuovere l'ostacolo all'esecuzione dell'obbligo assunto *ex contractu* (cfr. Cass. civ., sez. II, 18/05/2009, n. 11419 in motivazione; Cass. civ., sez. III, 23/12/2003, n. 19778).

Detta prova non è stata, tuttavia, fornita.

In tema di compravendita, grava, infatti, sul venditore, in quanto tenuto a consegnare la cosa al compratore, ai sensi dell'art. 1476, n. 1), c.c., l'obbligo strumentale di custodire la stessa fino al momento del suo effettivo trasferimento all'acquirente, conservandola nella



consistenza materiale e giuridica sussistente all'epoca del contratto (Cass. civ., sez. II, 29/03/2013, n. 7957).

Tanto non si è verificato nel caso di specie, atteso che l'Ente comunale non ha allegato né dimostrato di aver posto in essere tutte quelle cautele idonee a preservare la consistenza materiale del bene sino al momento della sua consegna e ad evitare, dunque, il verificarsi del fatto illecito del terzo.

Né può argomentarsi in senso contrario valorizzando la condotta posta in essere dal convenuto successivamente al sopralluogo del 5.10.2009, atteso che la stessa non è idonea ad escludere l'inadempimento del venditore rispetto alla mancanza delle qualità promesse.

Quanto, poi, alla non scarsa importanza dell'inadempimento, detto requisito deve ritenersi senz'altro integrato, costituendo le dimensioni del bene, peraltro ridotte di un terzo rispetto a quelle promesse, oggetto di specifica clausola contrattuale.

Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per considerare il contratto risolto ai sensi dell'art. 1497 c.c., deve essere riconosciuto il diritto di Delle Donne Mario alla restituzione della somma di € 45.570,00 versata a titolo di corrispettivo della compravendita, oltre interessi legali decorrenti dalla data del pagamento (9.07.2009) e fino all'effettiva restituzione.

5. Non merita, invece, accoglimento la domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte attrice e avente ad oggetto, da un lato, il pregiudizio consistente nell'esborso economico di € 3.460,00 versati a titolo di Imposta Comunale Unica (IMU) e, dall'altro lato, il danno derivante dal mancato investimento, quantificato in complessivi € 20.000,00.

Quanto al primo dei suddetti profili, la parte attrice non ha fornito, infatti, alcuna prova in ordine all'effettivo esborso delle somme corrisposte a titolo di IMU.

Avuto riguardo al danno da omesso investimento, lo stesso è rimasto, invece, sfornito di qualsivoglia riscontro probatorio sia nell'*an* sia nel *quantum*, ragione per cui non ne può essere riconosciuta la liquidazione neanche ai sensi dell'art. 1226 c.c., presupponendo detta disposizione normativa un danno risarcibile di cui non è stata fornita alcuna prova.

6. Tenuto conto della soccombenza reciproca, consistente nell'accoglimento di una sola delle domande proposte dalla parte attrice, le spese di lite devono essere compensate in ragione di 1/3, rimanendo i restanti 2/3 a carico della parte convenuta, risultata soccombente, spese che si liquidano, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. 8.3.2018, n. 37), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001 a € 52.000), dei valori tariffari medi



(quanto alla fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale) e dei valori tariffari minimi (quanto alla fase istruttoria/di trattazione).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 1545/2019, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

a) accerta e dichiara l'inadempimento del Comune di Avigliano nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, lo condanna a restituire, in favore di Delle Donne Mario, la somma di € 45.570,00, oltre interessi legali a decorrere dal 9.07.2009 e sino al soddisfo;

b) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte attrice;

c) condanna il Comune di Avigliano al pagamento, in favore di Delle Donne Mario, dei 2/3 delle delle spese di lite, che si liquidano per l'intero in complessivi € 7.294,73, di cui € 556,73 per esborsi (€ 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca da bollo, € 11,73 per spese di notifica) ed € 6.738,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, somme da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Luigi Claps;

d) compensa per 1/3 le spese di lite come sopra liquidate per l'intero.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata previa lettura, in luogo della discussione orale, delle note di trattazione scritta depositate nell'interesse delle parti ai sensi dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, così come modificato dall'art. 221, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e successive modifiche, e allegata al verbale di udienza.

Potenza, lì 20 gennaio 2021

Il Giudice
dott.ssa Sonia Piccinni

